

"CONVENZIONE QUADRO"

FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

"Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile"

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla

prima prova scritta¹ coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo e coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, nonché il comma 4 del medesimo art. 36, il quale prevede che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;
- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

² v. nota n. 1

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;

- il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;

CONSIDERATO

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di favorire la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile;

- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono:

- 1) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
- 2) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 3) di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
- 4) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 5) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'Università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con un Ordine territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 1 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto Contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero compreso fra 200 e 225 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁵ o della classe L33 - Scienze economiche⁶ attuato nell'ambito di una convenzione tra Ordine territoriale ed Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b) abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

3. Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

5. I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

⁵ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁶ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Articolo 2 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale

1. Le Università nell'ambito della propria autonomia didattica possono attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 9 CFU a condizione che la convenzione stipulata con l'Ordine territoriale preveda:
 - a) la redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
 - b) la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
 - c) la valutazione, con discussione, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

1. Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e

della gestione aziendale⁷ o nella classe L33 - Scienze economiche⁸, purché in un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 1.

Articolo 4 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero compreso fra 275 e 300 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale⁹ o nella classe L33 - Scienze economiche¹⁰, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia¹¹ o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹², attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui agli articoli 43, comma 2, D.Lgs. 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano

⁷ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁸ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

⁹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁰ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹¹ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹² Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);

d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 9 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	
IUS /04 Diritto commerciale	Almeno 18 crediti
IUS /05 Diritto dell'economia	
IUS /12 Diritto tributario	
IUS /15 Diritto processuale civile	
IUS /17 Diritto penale	

3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 4 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 4, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

5. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

6. I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

7. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

8. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai

sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Articolo 5 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale

1. Le Università nell'ambito della propria autonomia didattica possono attribuire all'attività di tirocinio professionale un numero massimo di 12 CFU a condizione che la convenzione stipulata con l'Ordine territoriale preveda:

- a) la redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) la verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante le attestazioni apposte dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto di tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente;
- c) la valutazione, con discussione, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

Articolo 6 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienze dell'economia¹³ o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali¹⁴, purché in un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 4.

¹³ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S - Scienze dell'economia - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

¹⁴ Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Articolo 7 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

L'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione quadro, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Articolo 8 – Norme transitorie

Fino alla stipula delle nuove convenzioni fra Ordini territoriali ed Università siglate in conformità alla presente convenzione quadro di cui all'art. 9, comma 6 del DL 24 gennaio 2012, n. 1 e all'art. 6, comma 4, DPR 7 agosto 2012, n. 137, e comunque non oltre l'anno accademico 2014-2015, coloro che a partire dal 24 gennaio 2012 sono stati iscritti nella sezione "tirocinanti commercialisti" del registro del tirocinio in virtù degli accordi stipulati in attuazione della convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR del 13 ottobre 2010 avranno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinio.

Coloro che hanno compiuto un semestre di tirocinio e abbiano svolto almeno 250 ore di tirocinio possono chiedere la sospensione. La sospensione non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, i soggetti di cui al comma 1 dovranno compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

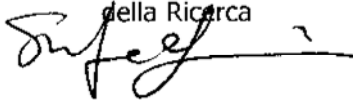
I soggetti di cui al comma 1, in possesso delle lauree triennali classi 17 e 28 (L-18 e L-33 ex D.M. 270/2004), che non intendono sospendere il tirocinio al compimento del semestre, potranno al

compimento del diciottesimo mese, qualora abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio, richiedere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso alla sezione B "Esperti contabili" dell'albo. Al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'albo, sarà necessario compiere un anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

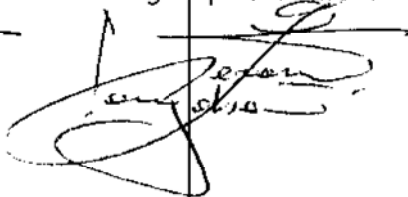
Articolo 9 – Revisione periodica della convenzione

La presente convenzione quadro verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

Il Ministro
dell'Istruzione,
dell'Università e
della Ricerca



Il Presidente del
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabile



IL Ministro
della Giustizia

